Civile Ord. Sez. 5 Num. 27368 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 20/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27301/2020 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Adler Evo Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Gaeta

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 73/2020 depositata il 17/01/2020.

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Cons. Mario Fresa;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l'appello della contribuente ed annullava l'atto impugnato (diniego istanza di definizione agevolata ex art. 6, d. l. n. 193 del 2016);

2. ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate riscossione con un unico motivo;

3. resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, la società contribuente che chiede il rigetto del ricorso;

4. la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve essere cassata senza rinvio, con la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; con la condanna della controricorrente alle spese dei tre gradi del processo (già ridotte del 20 % quelle di merito, stante la difesa tramite funzionario).

2. Con l'unico motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, d. l. n. 193 del 2016 e dell'art. 14 delle disp. prel. al cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

L'art. 6, d. l. n. 193 del 2016, espressamente, prevede: "Relativamente ai ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni inclusi in tali carichi, gli interessi di mora […]".

Il ruolo di cui alla cartella esattoriale in oggetto pacificamente risulta reso esecutivo il 21 dicembre 2016, trasmesso all'Agente per la riscossione il 5 gennaio 2017 e ricevuto dalla Riscossione il 25 gennaio 2017.

Quello che rileva è la data di trasmissione del 5 gennaio 2017, fuori dal limite temporale della norma "ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016".

Infatti, «L'art. 6 del d. l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non delle liti tributarie concernenti gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, rispetto alle quali la cessazione della materia del contendere è ammessa soltanto quando il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

carico definito riguarda l'intera pretesa tributaria oggetto di causa» (Cass. Sez. 5, 18/09/2025, n. 25576, Rv. 676523 – 01; vedi anche Sez. 1, 12 agosto 2024 n. 22736).

La norma, proprio per la sua natura eccezionale, non può essere estesa oltre i casi e i tempi espressamente previsti nella lettera della stessa: «Le disposizioni in tema di condono fiscale, essendo derogatorie rispetto a quelle ordinarie, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale, insuscettibili di applicazione analogica; a propria volta, anche ciascuna delle ipotesi agevolative previste dalla l. n. 289 del 2002, ha una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, insuscettibile di essere integrata in via ermeneutica sia dalle norme generali dell'ordinamento tributario sia da quelle dettate per altre forme di definizione agevolata, ancorché contemplate dalla medesima legge» (Cass. Sez. 5, 06/07/2018, n. 17796, Rv. 649404 - 01).

Ricorre del resto la natura perentoria e decadenziale dei termini in materia tributaria, nella specie ricollegata anche a tutta una serie di ulteriori incombenze definitorie che proprio dalla data tassativamente indicata del 31 dicembre 2016 prendono inderogabile decorrenza e tempistica (dichiarazione di volersi avvalere della definizione; pagamenti).

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente;

condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida: - per il primo grado, in euro 3.500,00; - per il secondo grado, in euro 3.700,00; - per il giudizio di legittimità in euro 3.000,00, per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/10/2026 .

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale